



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
SALGHINI MARA (C.F. SLGMRA55E49D704J), residente in Forlì, via F. Corridoni n. 145,
rappresentato e difeso dall'avv. **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) del foro di **[REDACTED]**

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 27/01/2021, ed integrato in data 08/02/2021, da
SALGHINI MARA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente
richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore
nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Micaela Raggi, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a
quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Salghini risiede a Forlì e sussiste quindi la
competenza di questo Tribunale.

La debitrice non è inoltre soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di
persona fisica che non svolge attività d'impresa e non è socio di società di persone, attualmente in

pensione. La ricorrente non risulta aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria complessiva della Salghini ammonta a € 231.430,17, di cui € 230.862,67 in solido con il marito (che ha presentato separata e collegata domanda di liquidazione) a fronte di un patrimonio costituito dalla comproprietà indivisa dell'immobile adibito a residenza familiare sito in Forlì via Corridoni n. 145, del valore stimato per l'intero di € 148.974 (gravato da mutuo ipotecario in favore di BNL con debito residuo di € 179.562), oltre al reddito da pensione pari a € 1.000,52 mensili.

Non è dunque dubitabile che il Salghini si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 e che il patrimonio di cui la stessa dispone (peraltro in comproprietà con il marito) - con il quale deve anche far fronte al mantenimento del proprio nucleo familiare, composto dal marito Tedaldi Fabrizio (che ha presentato separata e collegata domanda di liquidazione) e dalla figlia [REDACTED] maggiorenne ma non economicamente indipendente - non sia in sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso, come successivamente integrato, è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Micaela Raggi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata a

vicissitudini familiari: nel 1997, la Salghini e il marito, per stare vicini alla madre rimasta vedova a soli 60 anni, hanno deciso di acquistare un immobile più grande per ricavarne un bilocale da destinare a quest'ultima, contraendo un mutuo con BNL per € 320.000, al cui pagamento avrebbe contribuito anche la madre; a distanza di soli due anni, la madre è stata colpita da grave ictus a seguito del quale si è reso necessario il ricovero in struttura, essendo rimasta incosciente ed allettata, con aumento degli oneri familiari per il pagamento della retta, superiore all'importo della pensione; per far fronte a tali spese, la famiglia ha dovuto accendere un nuovo mutuo e nel 2010 viene messo in vendita l'immobile, con trasferimento presso l'abitazione dei genitori del marito in via Corridoni; il ricavato dalla vendita di € 275.000 viene utilizzato interamente per estinguere i mutui ipotecari di primo e secondo grado; nel 2011, al marito viene diagnosticato un glaucoma agli occhi che ha determinato una consistente riduzione della vista, tanto che non ha potuto proseguire la mansione di direttore di agenzia divenendo operatore ai servizi interni, con conseguente riduzione reddituale annua di ca. € 10.000; nel dicembre 2012, insieme al marito, la Salghini acquista la proprietà di parte dell'immobile dello suocero, accendendo un mutuo con BNL di complessivi € 213.000 per tenere conto de interventi di ristrutturazione resisi necessari per realizzare due unità abitative autonome ed estinguere gli altri finanziamenti in essere; nel 2013, stante l'insufficienza della somma mutuata, la Salghini ed il marito hanno dovuto far ricorso a finanziarie per avere nuova liquidità; tuttavia, a seguito di un grave infortunio stradale subito dal marito nel 2013, quest'ultimo è stato forzatamente assente dal lavoro per quasi un anno e nel 2015 la ricorrente è stata licenziata, facendo così venire meno parte del reddito familiare tanto che BNL ha aderito alla richiesta di sospensione temporanea del pagamento del mutuo per un anno; nel luglio 2016 viene quindi acceso un nuovo finanziamento con Agos Ducato per € 41.000 al fine di ottenere la liquidità necessaria per estinguere il prestito pregresso e la carta revolving; dal dicembre 2016, tuttavia, la Salghini e il marito non sono più in condizione di far fronte al pagamento delle rate e delle esposizioni debitorie, salvo quelle con diretta trattenuta dalla busta paga. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuta a trovare la Salghini non



appare dunque imputabile a sua negligenza ma alle avversità familiari e non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza reddituale e patrimoniale; il reddito della Salghini ammonta a ca. € 1.000 derivante da pensione e l'unico immobile in proprietà è in comunione con il marito ed adibito a residenza familiare, le spese mensili di mantenimento per il nucleo familiare ammontano a ca. € 2.800 da suddividere al 50% con il marito;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non risultano protesti a suo carico né azioni esecutive; le dichiarazioni fiscali sono state regolarmente depositate ;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e verifiche, ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta dalla Salghini - strettamente collegata con quella depositata dal marito, comproprietario dell'immobile ed obbligato in solido per l'assoluta prevalenza dei debiti, risulta ammissibile e maggiormente conveniente per i creditori rispetto ad alternative di liquidazione individuale, consentendo il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è infatti fondata, oltre che sulla messa a disposizione dei creditori dell'unico immobile in comproprietà con il marito (che metterà a disposizione la restante metà nella separata procedura liquidatoria), anche del versamento mensile della somma di € 150 per i quattro anni di durata della procedura, oltre agli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro la prevista durata.



Con la liquidità così ricavata, per un importo stimato di ca. € 81.000, il nominando Liquidatore (unico per le due procedure in modo da coordinare la vendita dell'immobile) procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti.

All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito alla debitrice di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, stante l'avvenuto pensionamento, e del concorso del coniuge, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della Salghini l'intero importo della pensione attualmente percepita, al netto dell'importo di € 150 mensili per 12 mensilità, oltre al 50% della tredicesima, per tutta la durata prevista della procedura. Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di SALGHINI MARA (C.F. SLGMRA55E49D704J),
residente in Forlì, via F. Corridoni n. 145

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa
MICAELA RAGGI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.



DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante pubblicazione una sola volta, per estratto, riportante i dati essenziali della procedura (nome del debitore, della proposta, nome del liquidatore e recapito per eventuali informazioni) in un quotidiano locale di maggior diffusione e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., previo oscuramento dei dati sensibili a cura del Liquidatore;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale, previo oscuramento dei dati sensibili da parte del Liquidatore, nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto sull'immobile di proprietà della debitrice;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando l'abitazione nell'immobile fino alla sua vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di

liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che SALGHINI MARA potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 150 mensili, oltre al 50% della tredicesima mensilità, somme queste che dovranno essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies*;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*

- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**;

Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 11 febbraio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

